

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1882 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2019
recante apertura di gare per l'importo dell'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2, e l'articolo 20, primo comma, lettere m) e o),

considerando quanto segue:

- (1) I prezzi degli oli di oliva vergini sui mercati spagnolo, greco e portoghese sono rimasti costantemente bassi e vicini alle soglie di riferimento di cui all'articolo 1 *bis*, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio ⁽²⁾ per diversi mesi.
- (2) La prospettiva di un altro buon raccolto nell'Unione, l'accumulo di stock e le attuali incertezze nel commercio estero creano uno squilibrio tra l'offerta e la domanda, che a sua volta esercita una pressione al ribasso sui prezzi degli oli di oliva vergini e causa una grave perturbazione su ampie parti del mercato dell'Unione.
- (3) La Spagna è il più importante produttore di olio di oliva dell'Unione ed esercita un'influenza predominante sui prezzi. Pertanto, gli stock eccezionalmente elevati nel paese rischiano di prolungare e di esacerbare ulteriormente la grave perturbazione del mercato dell'Unione per gli oli di oliva vergini.
- (4) Al fine di ridurre l'attuale squilibrio tra domanda e offerta e di attenuare le difficili condizioni di mercato, è opportuno concedere aiuti all'ammasso privato di oli di oliva vergini.
- (5) Il regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione ⁽³⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione ⁽⁴⁾, che stabiliscono norme comuni per l'attuazione di un regime di ammasso privato, dovrebbero applicarsi agli aiuti all'ammasso privato di oli di oliva vergini.
- (6) L'importo dell'aiuto dovrebbe essere fissato mediante gara così da consentire un sistema operativo flessibile. A tal fine è opportuno prevedere diversi sottoperiodi per la presentazione delle offerte.
- (7) Per consentire ai diversi operatori di beneficiare della misura, ciascun operatore dovrebbe presentare una sola offerta per categoria di olio di oliva vergine per ogni sottoperiodo.
- (8) Affinché gli aiuti all'ammasso privato siano efficaci e abbiano un impatto reale sul mercato, è opportuno concedere l'aiuto per gli oli di oliva vergini sfusi. Considerato che generalmente nel settore oleicolo i prodotti giacciono all'ammasso, è opportuno che siano ammesse offerte anche per gli oli di oliva vergini già all'ammasso.
- (9) Le quantità di oli di oliva vergini che beneficiano di aiuti all'ammasso privato non dovrebbero essere commercializzate durante un periodo minimo di ammasso così da determinare un effetto reale sull'equilibrio tra domanda e offerta dell'anno in corso. Tale periodo minimo dovrebbe essere fissato a 180 giorni.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 15).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71).

